

Prot. 3026/07
del 16/06/2023

Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato

“A. LEONE - U. NOBILE”

Via dei Mille – Nola (NA)

PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIONE

Anno Scolastico 2023/2024



PREMESSA

Il Piano annuale per l'inclusione (redatto ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013 e s.i.) individua le azioni significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell'Istituzione scolastica. Si può quindi affermare che il PAI rappresenta un progetto di lavoro, un prospetto contenente tutte le informazioni riguardanti le azioni realizzate dall'ISIS LEONE-NOBILE per l'inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali e degli studenti con disabilità frequentanti l'istituto attraverso una esplicitazione dei processi attivati ed attivabili.

Il PAI non va "interpretato solo come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali" ma come uno "strumento di progettazione" dell'offerta formativa della scuola "in senso inclusivo", esso in realtà è il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno per realizzare gli obiettivi comuni. Una scuola inclusiva progetta se stessa e tutte le sue variabili per essere aperta a tutti fronteggiando tutte le situazioni che possono presentarsi. Nelle scuole inclusive gli insegnanti sono tenuti a modificare i loro stili di insegnamento per incontrare lo stile di apprendimento di ciascun allievo. I valori di riferimento condivisi dai docenti sono:

- Considerare la diversità degli alunni come una risorsa e una ricchezza;
- Saper valorizzare le potenzialità di ciascun alunno come punto di partenza per il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti;
- Lavorare con gli altri: la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i docenti;
- Aggiornamento professionale continuo.

Pertanto il PAI è frutto del lavoro del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione che ha raccolto ed approfondito la normativa vigente giungendo all'elaborazione del presente testo allegato al PTOF dell'Istituto ed approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 16.06.23.

FINALITA'

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni con bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio, promuovendo il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all' alunno di crescere e maturare nel rispetto di tempi e modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno.

Con il PAI deliberato dal Collegio Docenti si vuole:

- Definire pratiche condivise all'interno dell'Istituto, di alunni stranieri e non solo;
- Tener conto delle varie esigenze evidenziate da ciascun alunno;
- Entrare in relazione con le famiglie di tutti gli alunni;

- Promuovere la comunicazione e la collaborazione tra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale
- Individuare nell'educazione interculturale la forma più alta e globale di prevenzione di ogni forma di intolleranza. (pronuncia del Cons. Naz. P. Istr. del 24-03-1993).

IL PAI: ANALISI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

La direttiva Ministeriale 27/12/2012: "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" contiene indicazioni e strategie per permettere a tutti gli alunni di avere accesso ad una didattica individualizzata. L'area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali, nella quale si distinguono 3 categorie:

- quella della disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della legge 104/92;
- quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA, A.D.H.D.);
- quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

In particolare la Direttiva del 27/12/2012 recita:

«...ogni alunno, in continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta». Con la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, il MIUR fornisce alle scuole uno strumento operativo per l'applicazione della Direttiva. Ogni scuola è chiamata ad "elaborare una proposta di Piano Annuale d'Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni BES e non solo, da redigere al termine di ogni anno scolastico".

Nello specifico, la Direttiva Ministeriale elabora un'unica strategia d'intervento secondo un approccio educativo per il quale la tradizionale discriminazione tra alunni con disabilità e senza disabilità non rispecchia più la complessa realtà delle classi. Vanno invece individuati i Bisogni Educativi Speciali dell'alunno. La presenza di tali alunni nelle classi richiede l'individuazione di un percorso didattico personalizzato per ciascuno studente.

DEFINIZIONE BES

L'area dei Bisogni Educativi Speciali (BES) comprende disabilità, DSA e svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Disabilità

Gli alunni con certificazione ai sensi della Legge 104/92 sono accompagnati nel loro iter scolastico da un docente di sostegno e/o da un assistente educatore. Il documento che contiene tutte le attività educative e didattiche programmate, con relative modalità di verifica e valutazione è il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che viene formulato dal GLO presieduto dal D.S. e composto dal consiglio di classe, dal docente di sostegno, dalla famiglia e dallo studente titolare del PEI anche se minorenni con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare, nonché di un rappresentante designato dell'Ente Locale e dal docente referente per l'inclusione.

DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento).

“In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana” (Dir. MIUR 22/12/2012). Gli alunni con certificazione di Disturbi specifici di apprendimento ai sensi della L.170/2010 sono accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che si occupa specificamente delle loro necessità. Per questi alunni, viene predisposto un PDP (Piano Didattico Personalizzato) che illustri gli strumenti utilizzati per agevolare gli apprendimenti. Tutti i docenti della Classe, in condivisione con la famiglia, collaborano alla sua stesura e valutano le modalità da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi. (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni con DSA).

Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale (altri BES).

Gli alunni che manifestano bisogni educativi speciali per determinati periodi sono accompagnati nel loro iter scolastico dal Consiglio di Classe che decide se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione. Le richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, cioè in presenza di difficoltà non meglio specificate, potranno indurre all'adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un PDP, soltanto quando i consigli di classe siano unanimemente concordi nel valutarne l'efficacia. La validità del PDP rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento. (Nota 2563 Miur del 22 novembre 2013).

La scuola individua gli studenti con Bisogni Educativi Speciali in tre modi, mediante certificazione, diagnosi o considerazioni didattiche.

- 1 - Alunni con certificazione di disabilità in base alla legge 104/92 (art. 3, c. 1 o 3), per i quali si elabora un PEI.
- 2 - Alunni con diagnosi di disturbi evolutivi:

- Se hanno diagnosi di DSA, si fa riferimento alla Legge 170/10 e DM 5669 12/7/2012 e si elabora un PDP.

- Se hanno diagnosi di ADHD, Disturbi del Linguaggio, Disturbi della coordinazione motoria o non-verbali allora la scuola è in grado di decidere in maniera autonoma, “se” utilizzare, o meno, lo strumento del PDP, in caso non lo utilizzi ne scrive le motivazioni, infatti: “la scuola può intervenire nella personalizzazione in tanti modi diversi, informali o strutturati, secondo i bisogni e la convenienza. (...) il Consiglio di Classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Piano Didattico Personalizzato, pag. 2 Nota Ministeriale MIUR del 22/11/2013, n°2363).

3 - Alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale: “Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” (Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, CM MIUR n° 8-561 del 6/3/2013). Il termine “ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche” presuppone che un alunno (in assenza di diagnosi o certificazioni mediche), il quale mostra delle difficoltà di apprendimento legate al fatto di provenire da un ambiente con svantaggio socio-economico, con deprivazioni culturali o linguistiche (come nel caso degli stranieri), può essere aiutato dalla scuola con l’adozione di percorsi individualizzati e personalizzati come strumenti compensativi e dispensativi (CM MIUR n.8-561 del 6/3/2013).

CRITERI CONDIVISI PER LA STESURA DEI PERCORSI PERSONALIZZATI

I Piani Didattici Personalizzati sono ancora predisposti in formato cartaceo dovrebbero, però, essere predisposti anche in formato elettronico per risultare facilmente reperibili e consultabili da chi ne abbia necessità, non ci sono ancora direttive sul come realizzare tale ultima modalità. L’ultima circolare del 12.6.2023 ha previsto la possibilità di poter compilare il PEI secondo una procedura telematica sperimentale e non obbligatoria, accedendo all’area SIDI.

Il Consiglio di Classe condivide la stesura dei percorsi personalizzati, dopo le prime rilevazioni di inizio anno, in due momenti:

- Consigli di Classe di ottobre (prima bozza di redazione)
- Consigli di Classe di novembre, in cui i PDP, PSP e PEI risultano condivisi con le famiglie e definitivamente adottati.

IL P.D.P. (PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO)

Il Piano Didattico Personalizzato per gli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) è il documento nel quale vengono declinate le azioni da mettere in campo per il raggiungimento del successo scolastico.

Il P.D.P. è redatto congiuntamente dal personale scolastico curricolare, dalla famiglia o da chi esercita l'autorità genitoriale e dallo stesso studente.

Il P.D.P. è redatto nel rispetto della Legge 170/2010 che così recita "le istituzioni scolastiche devono garantire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate".

Le misure compensative e dispensative messe in atto sono quelle previste dalla Legge 170/2010 e comunque tenendo conto di quanto espresso nella diagnosi medica se presente.

Nella riunione del C. di C. del mese di ottobre il docente coordinatore mette al corrente i colleghi di quanto evidenziato e/o diagnosticato dallo specialista se in atti, ogni docente riferisce le osservazioni del primo mese di scuola e poi si redige la bozza del P.D.P., che viene inviato alla famiglia e allo studente per le opportune osservazioni ed eventuali modifiche. Nel corso del C. di C. del mese di novembre vi è la stesura finale del P.D.P. sottoscritto dal Dirigente Scolastico, da tutti i docenti curricolari, dalla famiglia e dallo studente. Una copia del P.D.P. viene consegnata alla famiglia durante i colloqui collettivi del mese di dicembre. Durante l'anno scolastico, qualora se ne ravvisi la effettiva necessità, il P.D.P. può essere oggetto di revisione

A fronte di diagnosi presentate dopo il primo bimestre i docenti della classe, in cui lo studente con DSA è iscritto, provvedono alla stesura del P.D.P. nella riunione del primo C. di C. utile. Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove oggetto dell'Esame di Stato si terrà conto di quanto stabilito nel P.D.P.

A partire dal mese di gennaio si dovrà effettuare un monitoraggio bimestrale, in merito alla situazione didattica di ogni singolo studente per rilevare se sia necessario modificare il PDP (nel caso fosse stato redatto) o redigerlo nel caso se ne ravvisasse la necessità.

In caso di mancata sottoscrizione del P.D.P. da parte della famiglia, lo studente deve seguire la programmazione di classe.

IL P.S.P. (PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO)

Il Piano di Studio Personalizzato è rivolto a studenti non italiani che intraprendono il percorso scolastico con scarse o assenti competenze linguistiche.

In questo caso gli alunni vengono accolti nel percorso scolastico favorendo una progressiva alfabetizzazione con un curriculum disciplinare ridotto e semplificato (che mira al raggiungimento degli obiettivi minimi previsti per disciplina) o differenziato (nel caso l'alunno sia scevro da qualsiasi competenza linguistica).

ITER PER LA COMPILAZIONE DEL P.S.P.

Il docente di italiano valuta le competenze in ingresso. Il docente dovrà indicare i livelli di competenza (A1- A2; B1 - B2).

Il Consiglio di Classe delibera per ciascuno studente le azioni e le metodologie da intraprendere, in modo da stabilire se l'alunno segue:

- primo caso (A1-A2): PROGRAMMAZIONE DI CLASSE (anche se sono previsti i soli obiettivi minimi disciplinari);
- secondo caso (B1-B2): PROGRAMMA PERSONALIZZATO (solo in questo secondo caso il Consiglio di Classe deve predisporre il programma personalizzato per ogni singola disciplina).

In sede di scrutinio si rimanda agli obiettivi prefissati nel PSP

IL P.E.I. (PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO)

Il Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilità è il "documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed alla integrazione scolastica" (art.12 Legge n.104/92). Il nuovo PEI così come previsto dal Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020 deve garantire un apporto maggiormente inclusivo deve cioè delineare una progettualità che vada "oltre" la scuola deve guardare verso altri contesti di vita, deve guardare avanti nel tempo, deve pensare al ragazzo come futuro adulto per potergli garantire un sicuro progetto di vita.

ITER PER LA COMPILAZIONE DEL P.E.I.

- Certificazione di disabilità

All'individuazione dello studente, anche se maggiorenne, come soggetto disabile provvede il competente Servizio dell'AUSL attraverso un percorso di riconoscimento della disabilità, che comporta una serie di diritti sia in termini di benefici economici, sia di ulteriori certificazioni connesse ai diritti dello studente, tra le quali anche la

Certificazione per l'Integrazione Scolastica. La Certificazione attesta la natura della disabilità ed il suo grado secondo la Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-10). Essa viene rilasciata con le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente (L.104/1992 e L.R.4/2008).

Antecedente al 1.1.2019 erano validi per la stesura del PEI i seguenti documenti:

- Diagnosi funzionale (D.F.)

La D.F. costituisce l'atto sanitario necessario per l'attivazione degli interventi di sostegno in ambito scolastico. Alla sua stesura provvede il competente Servizio AUSL (SMRIA-UONPIA). La Diagnosi Funzionale consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psicofisico dello studente. Tale descrizione si esplica in un profilo nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dello studente. La D.F. si articola nelle varie aree: cognitiva, affettivo-relazionale, linguistica, sensoriale, motorio-prassica, neuropsicologica e dell'autonomia, secondo quanto previsto dall'Atto di Indirizzo – D.P.R. del 24/2/94. La D.F. deve essere rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico o in caso di passaggio alla Formazione Professionale, e comunque aggiornata allorquando se ne ravvisino i presupposti.

- Profilo dinamico funzionale (P.D.F.)

Il P.D.F. individua sia le capacità e le potenzialità di sviluppo sia le difficoltà di apprendimento nel rispetto delle scelte culturali dello studente con disabilità. Il Gruppo Operativo (GLHO) si incontra per l'aggiornamento del P.D.F., di norma, almeno una volta ad inizio di ciascun anno. Il P.D.F. viene richiesto dall'Istituto alla Scuola di provenienza dello studente.

Dal 1.1.2019 la Diagnosi funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale è stato sostituito dal Profilo di Funzionamento

Il Profilo di Funzionamento (PF) è un documento necessario alla realizzazione del progetto individuale e del PEI stilato su base ICF che definisce non solo le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno da adottare ma anche l'indicazione delle risorse strutturali necessarie all'inclusione scolastica. Tale profilo di funzionamento, dopo l'accertamento della condizione di disabilità sulla base dei criteri bio-psico-sociale (ICF) adottata dalla OMS, deve essere redatto da una unità di valutazione multidisciplinare composta da un medico specialista in Neuropsichiatria infantile, un terapeuta della riabilitazione, un assistente sociale o un rappresentante dell'Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto-alunno, con la partecipazione dei genitori, dell'alunno/a con disabilità ed infine con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione scolastica preferibilmente un docente della scuola frequentata. Dovrà poi essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione o nel caso si presentino nuove e sopravvenute condizioni che influiscano sulla persona-alunno.

Il rinnovo e gli aggiornamenti del PF andranno redatti in concomitanza con la scadenza delle iscrizioni scolastiche e comunque in tempi utili per l'attivazione degli interventi di sostegno. La famiglia dovrà consegnare al Dirigente Scolastico la Certificazione di Disabilità e il PF (ex Diagnosi Funzionale e PDF) affinché si possano attivare gli interventi più opportuni per un'efficace inclusione scolastica. Il PF deve essere a disposizione del GLO per la stesura del P.E.I. A tutt'oggi ancora le autorità preposte alla stesura del PF non hanno provveduto e pertanto per la stesura del nuovo PEI ci si baserà sui dati che emergono dalle DF e dal PDF (dove sono presenti) in alcuni casi agli atti vi sono solo i verbali L.104/92, per questi casi si dovranno invitare i genitori ad attivarsi presso le ASL di appartenenza a richiedere la diagnosi funzionale e profilo dinamico funzionale, una volta in loro possesso farlo pervenire a scuola. Tutto ciò in attesa del profilo di funzionamento.

Sulla base della nota ministeriale del 5.6.2023 si invitano i docenti ad utilizzare ancora, per la stesura del PEI, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEL P.E.I.

Il P.E.I. è predisposto per ogni studente con disabilità ed è parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.

Sulla base della D.F. e del P.D.F. in mancanza del Profilo di Funzionamento, il GLO, nel mese di ottobre, definisce il tipo di intervento educativo, dopo che il docente specializzato ha presentato gli esiti dell'osservazione, anche attraverso le check-list ICF- CY compilate dai docenti, individuando le competenze iniziali dell'alunno, i punti di forza e di debolezza e le competenze da raggiungere finalizzate all'elaborazione del Progetto di Vita.

Nel mese di ottobre/novembre il P.E.I. è redatto e sottoscritto dal Gruppo Operativo (GLO). Il GLO è composto dai docenti del Consiglio di Classe, dalla famiglia o da chi esercita la patria potestà (D.P.R. 24/2/94 art.5), dagli operatori dell'AUSL, dalle eventuali figure professionali dell'Ente Locale che seguono lo studente nonché dallo stesso studente anche se minorenni ed in caso di non particolare gravità anche se minorenni così come previsto dalle Linee Guida al Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020.

Il P.E.I. è eventualmente aggiornato in itinere durante l'anno scolastico (D.P.R. 24/2/94 art. 6 comma 1); è verificato invece entro il 30 giugno mediante convocazione del GLO: ciò è quanto prevede la legge ma, nella pratica, tale verifica viene effettuata solo nel caso emergessero nuovi elementi da prendere in considerazione. Nella scuola secondaria di secondo grado per gli studenti con disabilità sono previste due tipologie di programmazione:

- Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti;
- Programmazione differenziata.

Prima tipologia

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art.15 comma 3 dell'O.M. n. 90 del 21/5/2001). Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

- un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
- un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994).

Seconda tipologia

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici non riconducibile ai programmi ministeriali. E' necessario il consenso della famiglia (O.M.n.90 del 21/5/01 - art.15 comma 5). Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione per iscritto alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto della famiglia, lo studente deve seguire la programmazione di classe.

La sentenza del Consiglio di Stato ha dichiarato legittimo il modello unico nazionale di PEI come previsto dal decreto interministeriale 182/2020. Tale modello in uso da settembre 2022 è stato redatto in tutte le parti che dovevano essere compilate. Si è ancora in attesa di direttive su alcuni punti del PEI, come quelli riguardanti la compilazione della parte finale dello stesso; la circolare ministeriale del 5.6.2003 prevede esclusivamente la compilazione del punto 11, e dove necessario del punto 12, del modello PEI in uso.

MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI PERCORSI PERSONALIZZATI

Valutazione P.S.P.

I° trimestre. La valutazione può non essere espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana; o si può avere la valutazione espressa che fa riferimento al P.S.P (Piano di studio personalizzato) programmato per gli apprendimenti quando l'alunno si trova nella fase di una più o meno sufficiente acquisizione della lingua italiana.

Fine anno scolastico. Tale valutazione tiene conto dei seguenti indicatori: percorso scolastico progressivo; risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati; motivazione, partecipazione e impegno; progressione e potenzialità di apprendimento.

Valutazione P.E.I.

L'art.16, comma 1 della Legge n.104/92 dispone che la valutazione degli alunni in situazione di "handicap" debba avvenire sulla base del Piano Educativo Individualizzato. La valutazione è effettuata da tutti gli insegnanti. Errata la prassi che affida al solo insegnante di sostegno la valutazione dello studente che viene poi formalmente fatta propria dagli insegnanti curricolari o, al contrario, che esclude il docente di sostegno dalla valutazione e viene effettuata solo dai docenti curricolari. Tale valutazione avverrà sulla base di una griglia di valutazione predisposta per gli alunni diversamente abili, allegata al presente documento, in base alla quale saranno valutate le conoscenze, le abilità, le competenze conseguite ed il comportamento tenuto dallo studente.

VALUTAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI O COMUNQUE AD ESSI GLOBALMENTE CORRISPONDENTI

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'Esame di Stato, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma.

Le prove equipollenti possono consistere in:

- Mezzi Diversi: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche;
- Modalità Diverse: i singoli docenti predispongono prove utilizzando modalità diverse (es. risposta multipla, Vero/Falso, ecc.);

Il concetto di "prove equipollenti" si trova nella C.M.163/83 e nell'art.6, comma1 del regolamento dei nuovi Esami di Stato, approvato con D.P.R.n.323/98, che è quindi applicabile a maggior ragione alle prove svolte durante la frequenza. Nel P.E.I. va indicato se per talune discipline sono stati adottati "particolari criteri didattici", ad esempio, se per studenti con ritardo mentale lieve gli aspetti concettuali sono stati semplificati limitandosi alla descrizione di un fenomeno e/o evento oppure può essere ritenuta sufficiente la capacità dell'alunno di agganciare tale fenomeno e/o evento ad un'esperienza concreta, ecc.

Nel P.E.I. vanno inoltre indicate quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. Può ad esempio avvenire che a uno studente con minorazione motoria o visiva si debba sostituire il disegno con lo studio teorico, o che a uno studente audioleso si debba sostituire la musica con la storia della musica. Così pure per uno studente con ritardo mentale lieve potrebbe essere sostituita l'elaborazione del tema tradizionale con una relazione o con la compilazione di un questionario da completare.

Le prove equipollenti sono diverse da quelle della classe nei modi di accertamento, ma non nei risultati. Esse cioè debbono consentire l'accertamento di risultati finali tali da permettere una valutazione legale idonea al rilascio della promozione alla classe successiva o al titolo di studio, diploma di qualifica professionale, diploma conclusivo degli studi superiori.

“Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile attraverso un colloquio o prove scritte tradizionali” (art. 15 O.M.90/2001).

Non è possibile cumulare contemporaneamente una valutazione per obiettivi minimi per molte discipline e quella differenziata per altre, si adotta o l'una o l'altra ed i docenti in minoranza debbono accettare quel tipo di valutazione scelta a maggioranza.

VALUTAZIONE DIFFERENZIATA

“Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente, fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sarà diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali. Il Consiglio di classe, [...] valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato [...]. In calce alla pagella degli alunni medesimi, deve essere apposta l'annotazione secondo la quale la votazione è riferita al P.E.I. (citare in calce alla pagella valutazione ex art.15 O.M.21/5/2001 n.90) e non ai programmi ministeriali ed è adottata ai sensi dell'art.14 della sottoindicata Ordinanza. Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte, svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite” (Art.15 O.M.90/2001).

“Per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che esercita nei confronti dell'allievo, deve comunque aver luogo” (Art.15 O.M.90/2001).

“Gli apprendimenti dei contenuti dei piani educativi “differenziati” vanno valutati con i voti, come per i compagni; [...]. Non deve invece farsi alcuna annotazione sui “tabelloni” esposti nell'albo della scuola. Ciò è logica conseguenza anche della Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, giacché la pubblicazione dei tabelloni costituisce un mezzo di diffusione che, riguardando nel caso di specie un dato “sensibile” (in situazione di handicap), non può essere divulgato. Nessun rischio può

derivare dall'assenza di annotazioni nei tabelloni circa il diverso valore da attribuire a tale valutazione, poiché gli atti pubblici che fanno fede sono i verbali dei Consigli di classe, di cui le pagelle e gli altri documenti sono semplici documenti derivati” (S. Nocera vicepresidente nazionale della FISH). Gli alunni con PEI differenziato possono partecipare all’esame di Stato (O.M. 26/07) svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto e sarà finalizzato esclusivamente al rilascio di un attestato di crediti formativi (art.17 comma 4 O.M. 29/2001) e non del diploma con efficacia legale.

“Se durante il percorso scolastico il Consiglio di Classe riscontra che lo studente ha raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, è possibile passare al percorso scolastico che permette il conseguimento di un diploma con effetto legale. In questo caso non è necessario lo svolgimento di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, in quanto il Consiglio di classe possiede già tutti gli elementi di valutazione” (Art. 15 O.M. 90/2001).

PROGETTO “TIROCINI PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA”

L’Istituto promuove progetti di formazione per l’inclusione, diretta a tutti I Docenti di Sostegno in quanto tutor dell’inclusione.

PROCESSO INCLUSIVO	
AZIONI individuazione alunni bes formazione stesura pei/pdp organizzazione eventi per sensibilizzare su determinate problematiche gestione delle dinamiche di classe condivisione con le famiglie, associazioni	RISORSE docenti laboratori e-learnig sensibilizzazione collaborazioni con enti esterni

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Il progetto propone attività finalizzate alla promozione dello “star bene a scuola” e a favorire l’inserimento degli allievi all’interno dell’Istituto. L’accoglienza si svolge fin dai primissimi giorni dell’anno scolastico, con il coordinamento del docente referente, in collaborazione con i docenti coordinatori di classe e alcuni studenti del triennio che, previa formazione sia prima dell’inizio delle lezioni che in itinere durante l’anno, contribuiscono alla progettazione dell’intervento e svolgono il ruolo di tutor delle

classi prime; il rapporto con i tutor viene mantenuto per tutto l'anno scolastico. Mediante alcune attività utili per un buon approccio alla struttura ed organizzazione scolastica i tutor cercano di far emergere, attraverso il dialogo ed il confronto, eventuali problemi e difficoltà relative allo studio, alle relazioni tra studenti e tra docenti e studenti.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (PCTO) e GLI STUDENTI CON DISABILITA'

Per quanto attiene all'alternanza scuola-lavoro considerato che è fondamentale fa acquisire ai ragazzi, al di là delle conoscenze di base anche delle competenze che si potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro, nella sez.8.2 del nuovo PEI (dedicata ai Percorsi per le competenze Trasversali e l'Orientamento) si sottolinea l'importanza che ha per gli studenti con disabilità il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa adulta. Gli obiettivi del PCTO per gli studenti e le studentesse con disabilità saranno gli stessi elencati nel documento " I Piani Individuali di Transizione- Sostenere il Passaggio dalla scuola al lavoro" del 2006 a cura dell'European Agency for Development in Special Needs Education così riassunti (accrescere le chances di ottenere un lavoro, collegare gli interessi, le motivazioni, le capacità e le abilità del ragazzo con i requisiti richiesti dal mondo del lavoro, accrescere l'autonomia e la sicurezza). Alla luce di ciò il nostro Istituto, come previsto dalle Linee Guida del Decreto Interministeriale n.182 del 29/12/2020 attuerà due percorsi: aziendale e scolastico. Si prediligerà sicuramente l'esperienza in azienda considerata la più idonea per il raggiungimento degli obiettivi di crescita dello studente confacenti al suo progetto di vita. Per i ragazzi che evidenzieranno una disabilità più grave si cercherà una struttura lavorativa protetta o assistita destinata a persone con disabilità. Il percorso di tipo scolastico invece si realizzerà mediante un ambiente di lavoro che dal punto di vista organizzativo e per le attività svolte (laboratori) sia il più possibile simile a quello aziendale. Si valuterà anche la possibilità di organizzare l'attività in collaborazione con le scuole del territorio attraverso degli scambi in modo da cambiare ambiente e persone di riferimento favorendo così la socializzazione e le relazioni interpersonali. 'E opportuno precisare che gli alunni con disabilità che seguono la programmazione di classe con obiettivi minimi perseguiranno nei percorsi di alternanza scuola-lavoro gli stessi obiettivi della classe in modo da acquisire, unitamente, alle competenze anche un buon livello di autonomia organizzativa.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON PEI DIFFERENZIATO

Per la programmazione differenziata: assiduità alla frequenza, raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze indicate nel P.E.I.; impegno ed interesse; partecipazione ad attività complementari ed integrative (progetti POF o PON); attribuzione crediti scolastici.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI

RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE	VOTO
<ul style="list-style-type: none">- Non ha svolto la consegna- Si è mostrato svogliato e insofferente- Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo	4
<ul style="list-style-type: none">- Ha svolto la consegna guidato dall'insegnante ma non ha partecipato attivamente e costantemente- Non ha portato a termine la consegna in autonomia- Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua	5
<ul style="list-style-type: none">- Ha portato a termine la consegna guidato dall'insegnante- Ha partecipato attivamente- Ha dimostrato un impegno sufficiente- Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti	6
<ul style="list-style-type: none">- Ha portato a termine la consegna in autonomia- Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti	7
<ul style="list-style-type: none">- Ha portato a termine la consegna in autonomia- Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti	8
<ul style="list-style-type: none">- Ha portato a termine la consegna in autonomia- Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti- Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e dell'ordine	9
<ul style="list-style-type: none">- Ha portato a termine la consegna in autonomia- Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti- Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e dell'ordine- Ha lavorato con sicurezza e ruolo propositivo	10

La griglia è da considerarsi uno strumento di valutazione in itinere dei processi cognitivi dell'alunno con programmazione differenziata. Se l'alunno non raggiunge gli obiettivi in essa prefissati, è opportuno adeguare la programmazione alle sue capacità di relazione e di inclusione e pertanto la proposta di voto di fine anno non può essere inferiore al 6.

Per la programmazione per obiettivi minimi: bisogna tener conto della assiduità alla frequenza; raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze indicate nel P.E.I.; impegno ed interesse; valutazione globale non inferiore alla sufficienza e conseguimento delle competenze essenziali previste per la classe e riportate nelle programmazioni di disciplina; partecipazione ad attività complementari ed integrative; attribuzione crediti scolastici.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CON PROGRAMMAZIONE PER OBIETTIVI MINIMI

INDICATORI	DESCRITTORI	VOTO
Conoscenze	Ampie ed approfondite	10
Abilità e competenze	E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed e propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.	
Conoscenze	Ampie e consolidate	9
Abilità e competenze	E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.	
Conoscenze	Consolidate.	8
Abilità e Competenze	E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate.	
Conoscenze	Parzialmente consolidate.	7
Abilità e Competenze	E in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni problematiche con l'aiuto dell'adulto.	
Conoscenze	Essenziali.	6
Abilità e Competenze	Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto.	
Conoscenze	Inadeguate.	5
Abilità e competenze	Esplicita le conoscenze affrontate con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se supportato dall'adulto.	
Conoscenze	Assenti.	4
Abilità e competenze	Non e in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato dall'insegnante.	

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e motivazione ad apprendere. Comportamento in riferimento alle regole e interazione con adulti e compagni. Cura del proprio materiale, rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze.

Indicatori	Voto
Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione ad apprendere. Segue le regole e si rapporta in modo positivo con adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale e rispetta quello altrui.	10
Partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione. Si comporta in modo corretto con adulti e compagni. Ha cura del proprio materiale e rispetta quello altrui.	9
Partecipa alle attività proposte con impegno. Generalmente rispetta le regole ed interagisce con adulti e compagni in maniera abbastanza positiva. Ha cura del proprio materiale e rispetta quello altrui.	8
Partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, va sollecitato e sostenuto. Deve ancora interiorizzare pienamente le regole scolastiche e le interazioni con adulti e compagni necessitano spesso di essere mediate dall'adulto. La cura del proprio materiale e di quello altrui devono essere sollecitate dalle figure di riferimento.	7
Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato, impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale ed è poco rispettoso di quello altrui.	6

Nota: La valutazione dovrà rispecchiare la specificità di ogni alunno ed il suo personale percorso formativo: i progressi legati all'integrazione all'acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. La normativa ministeriale e il documento riportante le "Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità", 04/2009 esplicitano chiaramente che la valutazione in decimi va rapportata al P.E.I. e dovrà essere sempre considerata in riferimento ai processi e non solo alle performances dell'alunno.

La presente griglia non va a sostituire le griglie di valutazione in seno ad ogni singola disciplina, ma rappresenta una guida per ricordare il voto al tipo di prestazione (esplicitata dai singoli descrittori con apposite aggettivazioni).

ESAMI DI STATO

“Gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici di ciascun indirizzo di studi.....” (L. 425/97, art.1). Allo stesso modo anche per gli alunni diversamente abili l'esame di stato deve costituire un momento di oggettivo accertamento delle competenze acquisite.

Prove equipollenti

Nel caso di un candidato che abbia seguito i programmi ministeriali con obiettivi minimi, la prima e la seconda prova possono essere svolte o integralmente oppure possono essere riformulate in maniera diversa da personale esperto che predispone prove equipollenti. I testi delle prove vengono trasmessi dal ministero anche in Braille se si tratta di disabilità visiva.

Prove differenziate

I candidati che hanno svolto un percorso differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione dei voti e crediti relativi a tale percorso, svolgono prove differenziate coerenti al percorso svolto. Tali alunni otterranno solo un attestato con la definizione dei crediti formativi acquisiti e non il diploma.

È da tener presente che, sulla base della circolare n. 20 del MIUR del 4.3.2011, nel calcolo delle assenze degli alunni, bisogna tener conto delle deroghe al monte ore annuale come per gli alunni normodotati anche per gli alunni portatori di handicap.

Sicuramente rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe le assenze dovute a gravi motivi di salute adeguatamente motivati, terapie, partecipazione ad attività sportive ed agonistiche riconosciute dal CONI, ecc. Relativamente ai ragazzi portatori di handicap, sicuramente rilevanti sono i gravi motivi di salute più che adeguatamente documentati con legge 104/92 art. 3 c. 1 o 3.